

CIRCOLARE n. 86 del 7 dicembre 2018

Prot. n. 1766 GRG/bf

OGGETTO: **Divieto di applicazione supplementi di prezzo per l'uso di carte di debito/credito**

L'AGCM, con la comunicazione che si allega, riafferma il principio secondo cui è vietato applicare ai consumatori un sovrapprezzo per l'uso di specifici strumenti di pagamento

Si trasmette la comunicazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato pervenuta alla Federazione, con la quale viene ribadita la vigenza **del divieto di applicazione di supplementi di prezzo per l'uso di uno specifico strumento di pagamento**, secondo quanto stabilito dall'art. 62 del Codice del Consumo e dalla Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recepita dal D.Lgs n. 218/2017.

In altri termini, gli esercenti commerciali non possono applicare alcun supplemento di prezzo nei casi in cui il cliente/consumatore per effettuare il pagamento utilizzi carte di credito/debito o altri strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

L'Autorità ricorda, altresì, che la violazione del predetto divieto può comportare l'irrogazione di una sanzione ex art. 27 Codice del Consumo.

Si invitano le Associazioni in indirizzo a dare quanta più ampia diffusione alla comunicazione in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate	Collegamenti esterni	Parole chiave
		Supplemento di prezzo; divieto; pagamento; carta di credito; pago bancomat; sanzione; AGCM;